

SCHEMA DI CONVENZIONE

L'anno duemilaotto addì del mese di, con la presente scrittura privata, da valere a tutti gli effetti di legge,

tra

la Regione Lazio – Dipartimento Sociale, di seguito indicata come “Regione” con sede in Roma – Via R. Raimondi Garibaldi n. 7 – CAP 00145 – codice fiscale n. 80143490581, rappresentata dall’Avv. Elisabetta Longo nella sua qualità di Autorità di gestione del POR Lazio F.S.E. 2007-13 e delegata del Direttore del Dipartimento Sociale, Dott. Guido Magrini, con determinazione direttoriale proposta n. del

e

la RAI - Radiotelevisione italiana Spa, di seguito indicata come “RAI”, con sede in Roma - Viale Mazzini n. 14 – codice fiscale n. 06382641006, rappresentata dal Dr. Claudio Cappon nella sua qualità di Direttore Generale

e, di seguito congiuntamente “Parti” e singolarmente “Parte”

Premesso che:

- a) la Regione, in relazione ai propri fini istituzionali ha, tra gli altri, il compito di promuovere l’offerta formativa, l’orientamento scolastico nonché un alto livello di occupazione sociale e, nell’ambito delle misure di sostegno alle politiche attive del lavoro e all’occupabilità previste dal Fondo Sociale Europeo, intende realizzare un’azione informativa ed educativa finalizzata a promuovere, in particolare presso gli studenti delle scuole superiori, lo sviluppo di competenze utili all’inserimento nel mondo del lavoro attraverso la conoscenza delle opportunità offerte dai programmi e dai servizi promossi dalla Regione;
- b) l’art. 49 del d. lgs. 177/2005 ha concesso alla RAI, in esclusiva, il servizio pubblico di diffusione di programmi radiofonici e televisivi sull’intero territorio nazionale;
- c) la RAI, attraverso RAI Educational, risulta l’unico concessionario pubblico del servizio di diffusione nazionale di servizi televisivi che si occupa, fin dagli anni '70, di educazione in TV, producendo varie e numerose trasmissioni per la formazione culturale, e che, anche

tramite appositi canali televisivi digitali satellitari e terrestri gratuiti, trasmette programmi culturali, informativi, formativi ed educativi specificamente destinati allo stesso pubblico che costituisce il destinatario principale dell'intervento di informazione e pubblicizzazione di cui ai sopra citati artt. 69 Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e 5 e 7 del Reg. (CE) n. 1828/2006 della Commissione;

- d) la Regione ha individuato nella RAI l'unica azienda istituzionalmente in possesso della esperienza, della professionalità e della capacità tecnologica necessarie a garantire, attraverso RAI Educational, l'efficace realizzazione della iniziativa di cui alla precedente lettera a) ed il conseguimento degli obiettivi perseguiti dalla Regione;
- e) in tale contesto la Rai e la Regione hanno già sottoscritto una convenzione annuale per la realizzazione del progetto "Fuoriclasse-Canale scuola lavoro", avente ad oggetto la produzione e la messa in onda di 20 puntate di Fuoriclasse della durata di 30 minuti ciascuna oltre ad una sezione dedicata del sito web www.fuoriclasse.it;

Considerato che:

- nell'ambito della collaborazione relativa al progetto di cui alla precedente lettera e), le Parti hanno ottenuto risultati positivi;
- l'efficace maturazione e sintonia metodologica raggiunta dal gruppo di lavoro RAI Educational – Regione, hanno condotto alla individuazione di attività integrative nell'ambito del progetto "Fuoriclasse-Canale scuola lavoro", attraverso la predisposizione del nuovo "Progetto Lazio - Assessorato all'Istruzione, al Diritto allo Studio e alla Formazione: seconda annualità" (all. 1);
- il nuovo progetto, di durata annuale (agosto 2008 – agosto 2009), prevede la produzione e messa in onda di 13 puntate di "Fuoriclasse-Canale scuola lavoro" della durata di 30 minuti ciascuna, la realizzazione di una sezione dedicata del sito web www.fuoriclasse.it e l'attuazione di uno specifico piano di comunicazione e di lancio del progetto attraverso la partecipazione a convegni e attività di promozione nelle scuole, come meglio specificato nell'allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti stipulano la presente convenzione disciplinando i reciproci impegni alle condizioni di seguito riportate:

ARTICOLO 1

Le premesse e l'allegato formano parte integrante ed essenziale della presente Convenzione.

ARTICOLO 2

Per il perseguimento delle finalità e degli scopi indicati in premessa, la RAI, attraverso RAI Educational, e la Regione Lazio convengono di realizzare il progetto proposto da RAI, denominato "Progetto Lazio - Assessorato all'Istruzione, al Diritto allo Studio e alla Formazione: seconda annualità", dettagliatamente descritto, nella sua articolazione, nei contenuti e nei tempi di attuazione, nell'allegato 1.

ARTICOLO 3

La RAI, attraverso RAI Educational, assume la piena responsabilità editoriale, organizzativa, tecnica ed economica e di ogni altro genere, inerente la realizzazione di quanto oggetto della presente convenzione, con la più ampia autonomia produttiva.

ARTICOLO 4

Nei titoli di testa e di coda delle trasmissioni televisive che saranno realizzate in virtù del presente accordo, come nell'apposita sezione dedicata del sito web www.fuoriclasse.it, sarà inserita un'opportuna dicitura che, anche attraverso l'inserimento dei loghi dell'Unione Europea e della Regione Lazio, nonché il riferimento al P.O.R. Lazio FSE 2007-13 ed al Fondo Sociale Europeo, evidenzia la collaborazione della Regione Lazio – Assessorato Istruzione, Diritto allo Studio e Formazione Professionale - ed il contributo del Fondo Sociale Europeo, in attuazione di quanto previsto dagli artt. 8 e 9 del Reg. (CE) n. 1828/2006 della Commissione.

La Regione e la RAI convengono che, qualora le trasmissioni realizzate nell'ambito del presente accordo venissero utilizzate da terzi, sotto qualsiasi forma, nei titoli di testa e di coda delle stesse verrà conservata la medesima dicitura di cui al precedente comma.

ARTICOLO 5

Fermo restando che è interesse primario della Regione realizzare le finalità di cui alle premesse, la RAI riconosce espressamente e fin da ora che, sulle iniziative realizzate ai sensi della presente Convenzione, apparterranno alla Regione in perpetuo, non in esclusiva, i diritti di utilizzazione non commerciale, per fini didattici, divulgativi e comunque istituzionali.

Resta inteso che ogni altro diritto che non sia stato espressamente riconosciuto alla Regione, è riservato esclusivamente alla RAI.

ARTICOLO 6

Al fine di consentire l'esercizio dei diritti previsti al precedente art.5, la RAI terrà a disposizione della Regione i master delle registrazioni delle trasmissioni televisive realizzate ai sensi della presente convenzione per ogni eventuale richiesta di riproduzione di copie, per la quale sarà richiesto il rimborso dei soli costi di duplicazione.

La RAI adempirà agli obblighi di consegna delle copie duplicate entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta.

ARTICOLO 7

La RAI si impegna ed obbliga a:

- non inserire nelle iniziative descritte nell'allegato elementi aventi direttamente o indirettamente caratteri o finalità pubblicitarie;
- ottenere, a propria cura e spese, e a tenere a disposizione della Regione le dichiarazioni, rilasciate dalle persone non dipendenti dalla RAI, che parteciperanno alla realizzazione delle iniziative oggetto della presente Convenzione, dalle quali risulti che esse avranno nulla da opporre e/o da richiedere nei confronti di chiunque utilizzi per qualsiasi ragione le iniziative stesse in qualsiasi sede;
- applicare nei confronti del personale dipendente impiegato nella realizzazione delle iniziative descritte nell'allegato i relativi contratti collettivi di categoria, provvedendo altresì al versamento di ogni contributo assicurativo, previdenziale, assistenziale e antinfortunistico dovuto per legge.

ARTICOLO 8

Nell'ambito del presente accordo e ferma restando la assoluta autonomia editoriale della RAI, la Regione assume l'impegno di:

- individuare con la RAI i temi, gli argomenti, i messaggi da trattare nell'ambito delle iniziative descritte nell'allegato;
- fornire alla RAI - su richiesta ed indicazione della RAI stessa - dati, materiale audiovisivo esistente e studi;
- agevolare la realizzazione delle riprese, fornendo, su richiesta della RAI, assistenza logistica, permessi di accesso, etc.

ARTICOLO 9

Il corrispettivo per la realizzazione di tutte le iniziative oggetto della presente convenzione, è determinato in Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), più IVA.

L'importo di cui sopra sarà corrisposto dalla Regione alla RAI dietro presentazione di fatture redatte in conformità della normativa fiscale vigente, con le seguenti modalità:

- euro 125.000,00 (centoventicinquemila/00) oltre IVA entro 90 giorni FMDF (fine mese data fattura) da emettersi a fronte della realizzazione del 25% delle iniziative indicate nel progetto e di una prima relazione relativa allo stato di avanzamento delle attività;
- euro 125.000,00 (centoventicinquemila/00) oltre IVA entro 90 giorni FMDF da emettersi a fronte della realizzazione del 50% delle iniziative indicate nel progetto e di una relazione intermedia relativa allo stato di avanzamento delle attività;
- euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00) oltre IVA entro 90 giorni FMDF da emettersi ad avvenuta realizzazione delle attività indicate nel progetto e dietro presentazione di apposita relazione finale attestante l'avvenuta esecuzione di tutte le attività.

Oltre la somma di cui sopra null'altro la Regione dovrà corrispondere alla RAI o a chiunque altro per nessuna ragione, causa, titolo, qualunque possa essere o risultare l'ammontare delle spese che saranno sostenute dalla RAI per l'assolvimento degli impegni assunti con la presente Convenzione.

ARTICOLO 10

La RAI si impegna a non cedere a terzi, a qualsiasi titolo, il presente accordo ovvero le singole obbligazioni o i singoli diritti da esso derivanti.

Qualsiasi modificazione o integrazione alla presente Convenzione sarà valida ed efficace soltanto mediante esplicito accordo scritto tra le parti.

ARTICOLO 11

La presente Convenzione avendo per oggetto prestazioni di servizio soggette all'imposta sul valore aggiunto sarà registrata, solo in caso d'uso, con pagamento del tributo di registro in misura fissa, per il combinato disposto dagli artt. 5, 6, 40 del D.P.R. n. 131/86 e dell'art. 1, punto b) dell'allegato A - tariffa, parte seconda dello stesso decreto, a cura e spese della parte che avrà avuto interesse alla registrazione.

ARTICOLO 12

Per qualunque controversia insorgesse sulla interpretazione ed esecuzione della presente Convenzione, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.

ARTICOLO 13

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione ed ha la durata di un anno.

ARTICOLO 14

La presente convenzione è redatta in due originali, uno per ciascuna delle parti.

LA REGIONE LAZIO

.....

LA RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA Spa

.....